

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N° 56 del Reg. Gen. Data 30.04.2009</p>	<p>Oggetto: "Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per affido familiare – Approvazione schema di Regolamento per il servizio di Affidato Familiare e di Appoggio Familiare"-</p>
--	---

L'anno **duemilanove**, il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **10,05**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione **non urgente**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge Prot. 15402 del 23.04.09, alla seduta di prosecuzione, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
01) RIFICI RAFFAELE	P		11) LONGO GIUSEPPE	P	
02) CASILLI ANTONINO	P		12) BIVIANO GIACOMO	P	
03) CINCOTTA MARIO		A	13) LO CASCIO PIETRO		A
04) PAINO MARIO	P		14) SABATINI ADOLFO		A
05) FINOCCHIARO LETTERIO	P		15) MEGNA FRANCESCO	P	
06) MIRABITO FELICE		A	16) FONTI GESUELE	P	
07) LAURIA BARTOLO	P		17) GIUFFRE' CRISTIAN		A
08) D'ALIA NUNZIATA	P		18) GUGLIOTTA ANTONINO	P	
09) CORDA ROSARIA	P		19) FAMULARO FABRIZIO		A
10) GUARINO GIANGRANCO	P		20) CENTORRINO ROSARIO	P	

Assegnati n. 20	In carica n. 20	Presenti n. 14	Assenti n. 06
-----------------	-----------------	----------------	---------------

Sindaco:
Vice Sindaco:
Assessori: Rag. D'Auria.

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Lo Cascio per motivi personali (da Biviano).

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
presiede il Sig. **Longo Giuseppe** nella sua qualità di Presidente
partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elisa Alfino
La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Sigg.:=
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione di seduta (con quorum ridotto ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/86 e s. m. e i.) durante la quale sono entrati in aula i consiglieri: Mirabito e Famularo e si sono allontanati i consiglieri: Lauria, D'Alia, Paino, Biviano, Centorrino, Megna, Fonti (Presenti n. 09 consiglieri),

Entrano in aula i consiglieri Megna e Fonti

Presenti n. 11

Esce il consigliere Guarino

Presenti n. 10

L'Assessore D'Auria interviene per precisare che le modifiche al Regolamento in oggetto sono state apportate così come richiesto dalla Commissione Consiliare "Servizi Sociali".

Il Presidente Longo dà lettura del testo nella parte ove sono state apportate le modifiche.

E' in aula il consigliere Guarino

Presenti n. 11

Il consigliere Corda fa alcune precisazioni in merito alle modiche proposte in Commissione e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il consigliere Fonti interviene per dichiarazione di voto: preannuncia il voto favorevole del gruppo "Il Faro" augurandosi che il Consiglio Comunale possa esitare favorevolmente la proposta.

il Presidente introduce l'argomento di cui al 9° punto dell'o.d.g.:" Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per affido familiare – Approvazione schema di Regolamento per il servizio di Affidamento Familiare e di Appoggio Familiare"-

Risulta essersi allontanato il consigliere Finocchiaro

Presenti n. 10

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta in esame ottenendosi il seguente esito:

n. 10 voti favorevoli, su n. 10 consiglieri presenti e votanti (unanimità).

Il Consiglio Comunale

- *Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa (vedasi allegato);*
- *Richiamate le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali in ordine alla proposta di delibera;*
- *Visto il verbale di Commissione Consiliare "Servizi Sociali", in data 03.02.2009;*
- *Visto l' esito della superiore votazione:*

DELIBERA

1. ***di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione relativa a: "Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per Affidamento Familiare – Approvazione schema di Regolamento per il servizio di Affidamento Familiare e di Appoggio Familiare"- che, in allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale.***



COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.it

urp@comunelipari.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si da incarico al settore	IV
Servizio	3°
Ufficio	

Di predisporre la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER AFFIDO FAMILIARE
APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE ED APPOGGIO
FAMILIARE

IL SINDACO

L'ASSESSORE

Proposta di deliberazione n°	19	del	20.12.2008
------------------------------	----	-----	------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(vedi proposta allegata)



COMUNE DI LIPARI

Provincia di Messina

Eolie. Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI "AFFIDO FAMILIARE" E DI "APPOGGIO FAMILIARE"

PREMESSO CHE:

il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

l'affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

l'appoggio familiare è una forma di affido temporaneo, finalizzato al superamento di situazioni contingenti di ordine economico, socio-ambientale e/o logistico, che ostacolano o impediscono la fruizione di servizi fondamentali per l'esercizio del diritto soggettivo dei minori;

la famiglia ha un ruolo peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e che i Servizi socio-assistenziali devono sostenerla nei molteplici compiti che svolge sia nei momenti di difficoltà sia nella vita quotidiana promuovendo la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra famiglie (L.328/00 art.16 e L.R. n°10/03 art 2 comma1);

RILEVATO CHE:

per **affido familiare** si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria disposta dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge;

per **appoggio familiare** si intende una forma di sostegno e solidarietà tra nuclei familiari specialmente mirato al sostegno delle famiglie prive di adeguate risorse parentali ed amicali che presentano difficoltà nella gestione familiare; pertanto esso si concretizza nella collocazione temporanea di minori, con permanenza di alcune ore e/o in giornate prestabilite, o per periodi di tempo più lunghi, presso famiglie diverse dalla propria;

il territorio comunale, data la condizione di insularità e frammentarietà, comporta forti disagi per i minori in obbligo scolastico i quali, completato il ciclo di istruzione primaria e secondaria di primo grado, si trovano nell'impossibilità di frequentare con continuità le scuole superiori; tale condizione diventa, in misura maggiore, pregiudizievole nei confronti di quei minori che appartengono a nuclei familiari con disagio economico e sociale;

CONSIDERATO CHE:

il comune di Lipari, per la sua condizione di insularità, costituisce una realtà assolutamente peculiare che necessita, di interventi specifici volti al superamento degli ostacoli che impediscono la crescita serena ed equilibrata di ogni suo componente, in particolar modo dei soggetti in formazione; costruire meccanismi solidali tra le famiglie, attraverso il servizio di affidamento e di appoggio familiare, non può che costituire un investimento per la comunità eoliana, poiché valorizzare la famiglia significa considerarla come risorsa da utilizzare sia a scopo solidale che preventivo, in grado anche di ottimizzare risorse economiche e sociali.

SI APPROVA:

il seguente regolamento

Titolo I

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

Natura dell'istituto

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in altro nucleo familiare preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblica o privata, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Art. 3

Competenze

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale (Allegato n. 1) , previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (Allegato n. 2) , ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il Giudice Tutelare territorialmente competente ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati :

- le motivazioni che lo hanno determinato ;
- gli obiettivi da perseguire ;
- le modalità di realizzazione ;
- la regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine ;
- i diritti ed i doveri dei servizi e degli operatori coinvolti .

Nel provvedimento, inoltre, deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.

Art. 4 Durata e cessazione

L'affidamento familiare non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. In caso di proroga è necessario rimodulare gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 5 Compiti del Servizio Sociale

Il Comune , attraverso il proprio servizio sociale, provvede a :

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (Allegato n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria ;
- erogare, se richiesto, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'apposito capitolo del proprio bilancio, un contributo mensile a favore degli affidatari quantificabile in euro 400,00 e di eventuali contributi straordinari in presenza di situazioni di grave disagio, di affidi plurimi, di minori portatori di handicap ;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alla famiglia d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'intervento, nel rispetto del programma educativo concordato ;
- stipulare un contratto di assicurazione che garantisca da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6 Individuazione e valutazione famiglie affidatarie

Gli affidatari vengono individuati tra le famiglie o persone che si siano dichiarate disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali e siano inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie :

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore ;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale ;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7 Progetto sul minore in affido

I Servizi territoriali (comunali e Asl) redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su:

- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia

- i motivi che hanno condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni
- il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e il minore
- il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari
- le caratteristiche ricercate negli affidatari
- i momenti di verifica del progetto stesso
- le ipotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia del minore.

Art. 8 **Impegni della famiglia affidataria**

Gli affidatari si impegnano a :

- accogliere il minore nella propria famiglia ;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione del minore in affidamento ;
- assicurare un' attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione, ai rapporti con la famiglia d'origine ;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine, secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento e di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria ;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine ;
- rispettare il progetto di affido pena la revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore stesso.

Art. 9 **Impegni della famiglia di origine**

Le famiglie d'origine si impegnano a :

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria ;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia ;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Titolo II **"APPOGGIO" FAMILIARE**

Art. 10 **Competenze**

L'appoggio familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale.

Art. 11 **Gestione**

Il servizio di appoggio familiare è gestito dai Servizi Sociali, in collaborazione con i servizi territoriali di base del distretto e, possibilmente, con l'appoggio delle Associazioni di Volontariato eventualmente presenti che si occupano di tutela dei minori e delle famiglie.

Art. 12 Beneficiari

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare o che per motivi logistici non dispongono dei mezzi necessari a garantire il diritto soggettivo del minore ad una crescita sana ed armoniosa (diritto alla salute, diritto all'istruzione).

Art. 13 Durata e cessazione

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, indicata nell'impegno di appoggio sottoscritto tra affidanti e affidatari.

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 14 Individuazione degli affidatari d' appoggio

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare di cui agli artt.6 e 8 del presente Regolamento.

Spetta al Servizio Sociale individuare e sostenere le persone che danno disponibilità ad accogliere un minore in appoggio.

Art.15 Impegno degli affidanti e degli affidatari d'appoggio

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia d'appoggio, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli (vedi allegati nn. 5 - 6) da parte degli affidatari e degli affidanti, in cui è specificato:

la durata della permanenza ;

i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria.

Art. 16 Garanzie e compiti degli affidatari d'appoggio

Nel rispetto dei principi della solidarietà, della cooperazione e del mutuo-aiuto tra famiglie, basi del servizio di appoggio familiare, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto. Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dai Servizi Sociali.

Art. 17 Assicurazione

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione del Comune di provenienza del minore stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

Art. 18

Rimborso spese

Nel servizio di appoggio familiare, qualora il nucleo di provenienza sia privo di mezzi o versi in particolari condizioni di disagio socio-economico-ambientale, l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere alla famiglia affidataria un contributo mensile pari ad euro 200,00 quale rimborso spese .

L'entità del rimborso spese è eventualmente rimodulabile in proporzione all'effettivo utilizzo del servizio nell'arco del mese.

Sono previsti rimborsi per spese eccezionalmente sostenute ed opportunamente documentate (spese mediche, acquisto libri e materiale di cancelleria, acquisto farmaci e prodotti sanitari, cure dentistiche, apparecchio odontoiatrico, cure specialistiche, acquisto occhiali da vista e situazioni analoghe).

Tale contributo non verrà erogato nei casi in cui la famiglia d'origine possieda un reddito dichiarato superiore al minimo vitale e possa, con mezzi propri, provvedere al mantenimento del minore in appoggio presso altra famiglia.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Lo stesso, dunque, si applica unicamente per i provvedimenti disposti in data successiva alla sua approvazione.

Art. 20

Il presente Regolamento, completo di n. 6 (sei) allegati (All.1 "Provvedimento di affidamento familiare" All.2 "Consenso della famiglia affidante" ; All. 3 "Impegno degli affidatari"; All. 4 "Provvedimento di appoggio familiare" ; All. 5 " Impegno degli affidatari d'appoggio" ; All. 6 "Consenso dei genitori/tutori"), si compone di n. 20 (venti) articoli.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento comunale, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di settore.



COMUNE DI LIPARI
(Prov. di Messina)
Provvedimento di affidamento familiare

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore _____, nato il _____ a _____, residente in _____

Preso atto dell'assenso manifestato in data _____ dal sig. _____ genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____ residente a _____ ;

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni :

Visti gli artt. 2 , 3 , 4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica della Legge n. 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore _____

al sig. _____ dal _____ al _____, salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica _____ della vigilanza sull'andamento e del sostegno con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____ all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile di euro _____, in relazione alle disponibilità finanziarie del Bilancio Comunale, quale contributo al mantenimento dell'affidato.

Data _____

Firma del Dirigente Amministrativo _____

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

Data _____

Firma del Giudice Tutelare _____



COMUNE DI LIPARI
(Prov. di Messina)

Consenso per affidamento di minore
(per gli affidamenti amministrativi)

Il sig./la sig.ra _____
abitante in _____ via _____
tel. _____

Il sig./la sig.ra _____
abitante in _____ via _____
tel. _____

genitori o tutori del minore _____

Dichiara / Dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della Legge n. 149/2001 di modifica alla Legge n. 184/83, il proprio
consenso all'affidamento del minore _____

alla famiglia _____
abitante in _____ via _____ tel. _____

si impegna / si impegnano

1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria ;
2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie ;
3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza ;
4. a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

Data _____

(Firma dei genitori esercenti la potestà o tutore)



**COMUNE DI LIPARI
(Prov. di Messina)**

Impegno degli affidatari

I sottoscritti _____
abitanti a _____ via _____ tel. _____

si impegna/ si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. _____ del _____
nonchè degli articoli 2,4 e 5 della Legge n. 149/2001 di modifica della Legge n. 184/83 ;
- di accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante ;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto ;
- ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento ;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune in relazione alle disponibilità di Bilancio, quale rimborso spese a favore dell'affidato/a _____ , che sarà riscosso da _____ mensilmente presso la Tesoreria Comunale o versato su c.c. n. _____ Banca _____
Agenzia _____ .

Data _____

Firma



**COMUNE DI LIPARI
(Prov. di Messina)**

Ai/al Genitori/e esercenti/e
la Potestà o Tutore

Sig. _____

Agli/all' Affidatari/o d'Appoggio

Sig. _____

e p.c. All'Ufficio Ragioneria
del Comune di _____

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIPARI

- In rispetto del Regolamento per il Servizio di "Affido Familiare" e di "Appoggio Familiare" , approvato con Delibera.....
- Preso atto del consenso, prestato con separato atto, dei/I genitori/e o tutore esercente/i la potestà genitoriale,
- Rilevato il consenso, prestato con separato atto, degli/dell' affidatari/o d'appoggio

DISPONE

L'avvio (rif. Det. Dirig. n. del _____) del Servizio di appoggio familiare a favore de
minor _____, nat. a _____ il _____ resident_ a
_____ in via _____.

I minor_ in oggetto, secondo quanto riportato dal progetto stilato dai Servizi e secondo quanto concordato dalle parti in indirizzo, viene affidato a decorrere dal _____
al _____ nelle giornate di _____.

dalle ore _____ alle ore _____ ai/l Sig. _____
resident a _____ in via _____
tel _____

DEMANDA

Al Servizio Socio-assistenziale Comunale l'obbligo di vigilare l'andamento dell'appoggio familiare

SI IMPEGNA

- A corrispondere direttamente agli/all'affidatari/o d'appoggio, a titolo di rimborso spese forfettario una somma mensile di Euro _____, secondo quanto stabilito con apposita Delibera. (rif. Det. Dirig. n. ___ del _____)
- A stipulare una polizza assicurativa collettiva a cura e a spese dell'Amministrazione Comunale, Polizza n. _____ con la società _____ con sede _____

INFORMA

Che il presente impegno potrà essere risolto in ogni momento nel caso in cui la sua prosecuzione arrechi pregiudizio al minore, o qualora non vi siano più i presupposti per la sua continuazione.

Il Dirigente

Il Sindaco



**COMUNE DI LIPARI
(Prov. di Messina)**

APPOGGIO FAMILIARE

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI D'APPOGGIO

I sottoscritt _____
resident_ a _____ in via _____ tel. _____
in qualità di affidatari/o d'appoggio

DICHIARANO

- Di aver preso conoscenza delle condizioni generali di cui al Regolamento per il Servizio di "Affido Familiare" e di "Appoggio Familiare" del Comune di Lipari, approvato con Delibera.
- Di rendersi disponibili/e ad offrire appoggio familiare a_ minor _____
a decorrere dal _____ al _____ nelle giornate di _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____.

SI IMPEGNANO

- A rispettare le condizioni previste nel Regolamento sopra citato
- A rispettare il progetto concordato
- A collaborare con i Servizi preposti

PRENDONO ATTO ED ACCETTANO

- Che il minore affidato è coperto da una polizza d'assicurazione collettiva stipulata a cura ed a carico dell'Amministrazione Comunale, Polizza n° _____ con la società _____ con sede _____

Per qualsiasi incidente dovesse occorrere al minore deve essere immediatamente segnalato al Servizio Sociale del Comune per gli adempimenti connessi a tale assicurazione.

- Che l'Amministrazione Comunale corrisponderà mensilmente un rimborso spese forfettario di Euro _____, cifra determinata con apposita Deliberazione;
- Che il Servizio Sociale Comunale si riserva la facoltà di accertare direttamente l'adempimento da parte degli affidatari d'appoggio di quanto stabilito dal presente accordo.

Gli affidatari d'appoggio



**COMUNE DI LIPARI
(Prov. di Messina)**

APPOGGIO FAMILIARE

IMPEGNO DEI/L GENITORI/E ESERCENTI/E LA POTESTÀ O TUTORE

I sottoscritt_ _____
resident_ a _____ in via _____ tel. _____
in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà o tutore de_ minor _____

DICHIARANO

- Di aver preso conoscenza delle condizioni generali di cui al Regolamento per il Servizio di "Affido Familiare" e di "Appoggio Familiare" del Comune di Lipari, approvato con Delibera.... del
- Di voler affidare il minore che è sotto la propria potestà a decorrere dal _____ al _____ nelle giornate di _____ dalle ore _____ alle ore _____ ai/l Sig. _____ residenti a _____ in via _____ tel _____.

SI IMPEGNANO

- A rispettare le condizioni previste nel Regolamento sopra citato
- A rispettare il progetto concordato
- A collaborare con i Servizi preposti

**I/Il genitori/e esercente la potestà
o tutore.**

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore	IV	Servizio	3°
Ufficio			

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVILE

Lipari, li 30.12.2008

Il Dirigente

Il Responsabile
del procedimento e/o dell'istruttoria

SETTORE SECONDO " ECONOMIA E FINANZE "

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

~~FAVOREVILE~~

Lipari, li _____


Il Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

FAVOREVILE

Lipari, li 07/01/2009



Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Famulato Giovanni)

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22 MAG. 2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);


– con lettera n....., in data....., è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

- sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
- Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE, NEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 15 MARZO 1963, CONFORME ALLA PRESENTE. 22 MAG. 2009 L'MESSO COMUNALE

25 MAG. 2009

Dalla Residenza comunale, il.....



Il Segretario Comunale

[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

– che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22 MAG. 2009 al 6 GIU. 2009 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 2 GIU. 2009

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, il 3 GIU. 2009



Il Segretario Comunale

[Signature]